



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Nr. Progr. **133**

Data **14/12/2023**

Seduta Nr. **54**

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:04 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
NEGRISOLO SERENELLA	SINDACO		X
LORIN ALADINO	VICESINDACO		X
SILVESTRIN LORIS	ASSESSORE		X
PERMUNIAN LAURA	ASSESSORE		X
ZANOVELLO SILVIA	ASSESSORE		X
TOTALE Presenti 5	TOTALE Assenti 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT.SSA SARA TILLATI.

Il presidente, SERENELLA NEGRISOLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti

- il D.U.P.s. 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, recante i programmi e progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2023/2025, dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei settori;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2023/2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il P.E.G. 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28 marzo 2023 e successiva modificazione ed integrazione;

Premesso che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione (società del gruppo Equitalia) di cui al D.Lgs 112/1999 oppure tramite avviso di accertamento esecutivo di cui alla L. 160/2019 o mediante ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910, per gli atti notificati prima del 01/01/2020 e per la riscossione coattiva dei proventi dal Codice della Strada;

Richiamato l'art. 1 del D.L. 193/2013 (convertito con L. 225/2016) che ha sancito lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, ha istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

Considerato che se nel passato gli enti locali, ivi incluso il Comune di Cartura, hanno riscosso coattivamente le proprie entrate tramite gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia e successivamente tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, quindi con lo strumento del ruolo, oggi sono sempre più numerosi gli enti che affiancano al ruolo la riscossione tramite soggetti privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, o direttamente con l'impegno dei propri uffici, ovvero attraverso società in house o miste pubblico-privato;

Rilevato che le ragioni che fanno propendere per l'affiancamento alla riscossione a mezzo ruolo affidata all'agente della riscossione la riscossione diretta ovvero tramite soggetti privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, sono in particolare:

- un evidente minor interesse di Agenzia delle Entrate-Riscossione al processo di riscossione legato alle entrate comunali, associato alle norme che dal 2011 hanno formalmente previsto il progressivo, massiccio abbandono del settore (art. 7, comma 2, lett. gg ter del D.L. 70/2011);
- l'impossibilità di incidere sull'operato del concessionario nazionale, né esercitare fattivamente il controllo, che si riduce essenzialmente in sede di presentazione delle domande di discarico per inesigibilità, il cui termine è stato ripetutamente prorogato ed ora rideterminato con scadenze allontanate nel tempo (L. 190/2014);
- l'esclusione dai controlli previsti dalla legge (art. 19 del D.Lgs. 112/1999) di diverse attività tipiche della riscossione coattiva locale, quali i pignoramenti mobiliari, fino all'esclusione dalle verifiche dell'operato di Agenzia delle Entrate-Riscossione degli importi a ruolo di valore non superiore a determinate soglie;
- un correlato maggiore affidamento che garantiscono strumenti e procedure più direttamente controllati e adattabili alle esigenze del contesto locale, con risultati di gettito di norma incoraggianti;

Visto l'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 il quale prevede:

"5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
- 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
- 3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente*

che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.

Visto il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.09.2020 e in particolare l'art. 23 in materia di riscossione coattiva che prevede: *"La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata: a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..”;*

Ravvisata la necessità di procedere in tempi celeri con la notifica di atti ingiuntivi nei termini di legge;

Visto l'art. 7, comma 2, lett. gg-sexies del D.L. 70/2011 il quale prevede che, ai fini di effettuare la riscossione coattiva sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 *"... il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”;*

Dato atto che non sono attualmente presenti all'interno dell'Ente adeguate professionalità e che non è possibile costituire un ufficio che gestisca la riscossione coattiva in tempi utili per ridurre la massa dei residui attivi rispettando i termini di prescrizione;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'esternalizzazione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente, presenti e future, a decorrere dall'anno 2024, mediante affidamento a società iscritta all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquida-

zione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito dal D.M. 289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.

Dato atto che la concessionaria che si aggiudicherà il servizio procederà alla riscossione coattiva delle entrate dell'ente attraverso lo strumento dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 160/2019 e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo prerogativa del solo agente della riscossione;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione coattiva ad una ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

Considerato inoltre che si rende necessario l'attivazione di un conto dedicato, acceso presso la tesoreria, in virtù delle norme vigenti sulla riscossione delle entrate ed in particolare del disposto dell'art. 1, comma 790 della L. 160/2019: la normativa stabilisce che *"gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili [...]".* L'applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l'ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l'eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso;

Vista la circolare del Mef 3df/2020 secondo cui i conti dedicati devono essere aperti presso la banca tesoriera con cui è stipulata la convenzione di tesoreria;

Dato atto che il soggetto affidatario deve avere accesso al conto dedicato alla riscossione delle entrate affidatagli - collegato al conto di tesoreria principale - per l'espletamento delle suddette finalità di controllo su quanto versato dai contribuenti e di calcolo del proprio compenso, senza avere, ovviamente, la possibilità di movimentare le somme presenti sul conto;

Visti

- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio n. 39 del 29/12/2015, in particolare gli articoli da 13 a 19;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 30/03/2023;
- il regolamento sulla disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/09/2013;
- il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 7 del 7/3/2013;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **Di ritenere** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di avviare** le procedure di affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, a partire dall'anno 2024;
3. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario gli atti gestionali necessari all'affidamento di cui sopra;
4. **Di dare atto** che i documenti allegati alla presente deliberazione verranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"

del sito web comunale, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 145 del 07/12/2023

Delibera nr. **133** Data Delibera **14/12/2023**

OGGETTO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 14/12/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Tillati Sara <i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i>
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 14/12/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Tillati Sara <i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i>



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE **N. 133 del 14/12/2023**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).